



COMUNE DI SAN PONSO

PROVINCIA DI TORINO

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

INDICE

Art. 1 - Oggetto	3
Art. 2 - Aliquote	5
Art. 3 – Abitazione posseduta da anziani o disabili ricoverati in istituti sanitari o assistenziali	3
Art. 4 - Determinazione dei valori venali per le aree fabbricabili	3
Art. 5 - Aree fabbricabili condotte da coltivatori diretti ed imprenditori agricoli	3
Art. 6 - Immobili utilizzati dagli enti non commerciali	4
Art. 7 – Terreni agricoli condotti da agricoltori	4
Art. 8 - Fabbricati inagibili	4
Art. 9 - Dichiarazione	4
Art. 10 - Versamenti effettuati da un contitolare	4
Art. 11 - Attività di controllo e recupero ed interessi moratori	4
Art. 12 - Rimborsi e compensazione	5
Art. 13 - Versamenti minimi	5
Art. 14 – Riscossione coattiva	5
Art. 15 - Entrata in vigore del regolamento	5

Art. 1 - Oggetto

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dagli articoli 52 e 59 del D.Lgs. del 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione dell'imposta municipale propria ai sensi articoli 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 e dell'articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge n.214 del 22 dicembre 2011.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni legislative, normative e regolamentari, da vario rango, vigenti per tempo.

Art. 2- Aliquote

1. Le aliquote dell'Imposta Comunale Propria vengono fissate annualmente con delibera del Consiglio Comunale, ordinariamente, non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione e, comunque, entro i limiti temporali e dimensionali fissati dalla Legge. In mancanza di tale deliberazione si intendono espressamente confermate le aliquote vigenti nell'anno precedente.

Art. 3 – Abitazione posseduta da anziani o disabili ricoverati in istituti sanitari o assistenziali

1. Permane il requisito di abitazione principale, con conseguente applicazione dell'aliquota corrispondente a tale fattispecie e delle relative detrazioni, per l'unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che trasferiscono la loro residenza in istituti sanitari o di assistenza a seguito di ricovero in tali strutture, a condizione che l'abitazione risulti non locata e, comunque, non utilizzata da terzi. Allo stesso regime dell'abitazione soggiace l'eventuale pertinenza. Per tali particolari circostanze il requisito di abitazione principale permane anche nel caso in cui l'abitazione venga utilizzata come residenza e dimora abituale da familiari che siano, però, presenti nello stato di famiglia anagrafico del contribuente, al momento del ricovero.

Art. 4 - Determinazione dei valori venali per le aree fabbricabili

1. La base imponibile delle aree fabbricabili è il valore venale in comune commercio, ai sensi dell'art. 5, comma 5 del D.Lgs. n. 504/1992.
2. la Giunta Comunale, ai sensi dell'art.59 di DPR 445/1997 può determinare periodicamente, e per zone omogenee, i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili, al fine della limitazione del potere di accertamento del Comune qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato, secondo criteri improntati al perseguimento dello scopo di ridurre al massimo l'insorgenza di contenzioso.

Art. 5 - Aree fabbricabili condotte da coltivatori diretti ed imprenditori agricoli

1. Le aree fabbricabili, utilizzate per attività agricole, possedute e condotte direttamente dalle persone fisiche aventi qualifica di coltivatore diretto o imprenditore agricolo a titolo principale, come definiti dall'articolo 58, comma 2 del D.Lgs. n. 446/1997, sono assoggettate all'imposta come terreni agricoli e quindi sulla base del reddito dominicale. Questa finzione giuridica non opera nel caso in cui il terreno sia direttamente condotto da una società, qualsiasi sia la sua forma giuridica, o altra forma associativa.
2. Nel caso di comproprietà la finzione giuridica di cui al primo comma di questo articolo non opera nei confronti dei contitolari privi dei requisiti della conduzione diretta e della qualifica di coltivatore diretto o imprenditore agricolo a titolo principale.

Art. 6 - Immobili utilizzati dagli enti non commerciali

1. L'esenzione prevista dall'art. 7, comma 1, lettera i) del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, si applica soltanto ai fabbricati ed a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall'ente non commerciale utilizzatore, intendendosi per possesso il titolo di proprietà o di altro diritto reale di godimento.

Art. 7 – Terreni Agricoli condotti da agricoltori

1. Per coltivatori diretti ed imprenditori agricoli a titolo principale, indicati all' art. 13 comma 5 del D.L. 201/2011, ed all'art.4 del presente regolamento, si intendono esclusivamente le persone fisiche in possesso dei requisiti dettati dall'articolo 58, comma 2 del D.Lgs. n. 446/1997.

Art. 8 – Fabbricati inagibili

1. L'imposta è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussiste detta condizione. L'inagibilità deve essere attestata da idonea perizia giurata, redatta da tecnico abilitato, che il contribuente deve allegare alla dichiarazione con cui comunica di volersi avvalere della riduzione d'imposta.
2. Per i fabbricati dichiarati inagibili con provvedimento dell'autorità comunale, o di altra pubblica autorità titolata, dovrà essere allegato il relativo provvedimento e non è necessario produrre alcuna altra perizia.
3. Per fabbricato inagibile si intende quello che risulta oggettivamente ed assolutamente inidoneo all'uso cui è destinato per ragioni di pericolo all'integrità fisica ed alla salute delle persone, a causa di una sopravvenuta fatiscenza strutturale, ovvero: diroccato, pericolante, staticamente compromesso. Non possono, in ogni caso, essere considerati inagibili gli immobili il cui mancato utilizzo sia dovuto a lavori di qualsiasi natura finalizzati al loro ammodernamento, miglioramento, adeguamento, conservazione, la cui eventuale inagibilità non sia stata accertata e dichiarata prima dell'inizio dei lavori.
4. La riduzione dell'imposta decorre dalla data di presentazione della dichiarazione all'ufficio tributi del Comune e non può avere effetto retroattivo.

Art. 9 – Dichiarazione

1. La dichiarazione deve essere presentata dal contribuente nei modi e nei tempi che saranno indicati dai decreti ministeriali previsti dall'art.9 comma 6 del D.Lgs.n.23 del 14.3.2011.
2. Il Comune può adottare, in caso di necessità, modelli integrativi e può dotarsi, altresì, di un sistema informatico per la presentazione telematica sia delle dichiarazioni di Legge che di qualsiasi altra comunicazione ad esse complementari e comunque inerenti la gestione dell'imposta.

Art. 10 - Versamenti effettuati da un contitolare

1. I versamenti dell'imposta municipale propria si considerano regolarmente eseguiti anche se effettuati da un contitolare per conto degli altri a condizione che ne sia data comunicazione al Comune.

Art. 11 – Attività di controllo e recupero ed interessi moratori

1. L'attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate nell'art. 1, commi 161 e 162 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dello stesso per imposta, sanzione ed interessi non supera l'importo stabilito dalle disposizioni regolamentari comunali in vigore e/o dalla normativa vigente.
3. Sulle somme dovute a titolo di imposta municipale propria a seguito di violazioni contestate si applicano gli interessi moratori pari al tasso legale maggiorato di un punto percentuale. Il tasso così determinato è applicato su base annua, con maturazione degli interessi giorno per

giorno, dalla data in cui il versamento dell'imposta doveva essere eseguito al giorno in cui viene realmente effettuato.

Art. 12 – Rimborsi e compensazione

1. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse nella misura stabilita dal precedente art. 11. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.
2. Il provvedimento di rimborso deve essere adottato entro centoottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
3. Non si dà luogo al rimborso di importi uguali o inferiori al versamento minimo disciplinato dal successivo articolo 13.
4. Le somme da rimborsare possono, su richiesta del contribuente formulata nell'istanza di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti dal contribuente al comune stesso a titolo di imposta municipale propria.

Art. 13 - Versamenti minimi

1. L'imposta non è versata qualora essa sia uguale o inferiore all'importo stabilito dall'apposito regolamento in materia di entrate. Tale importo si intende riferito all'imposta complessivamente dovuta per l'anno e non alle singole rate, di acconto e di saldo.

Art. 14 - Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva dell'imposta comunale propria è esercitata nelle forme previste dal "Regolamento delle entrate comunali" nel testo vigente per tempo, oltre che nel rispetto delle disposizioni legislative in materia.

Art. 15 - Entrata in vigore del regolamento

1. In deroga alle norme ordinarie vigenti in materia di regolamenti comunali, le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore alla data di pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale della relativa delibera di approvazione e trovano espressa applicazione sin dall'anno d'imposta 2012.
-